

## VARIE

### Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 9533 del 07 aprile 2023

CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzio - Obblighi consorziato - Fonte - Titolo di proprietà - Esclusione - Volontaria adesione a contratto aperto di costituzione del consorzio - Sussistenza.

**In tema di consorzi, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà, ovvero da una "obligatio propter rem" atipica, ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo** ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, che è tenuto al pagamento degli oneri consortili non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2606, Cod. Civ. art. 2612, Cod. Civ. art. 2615 Massime precedenti Vedi: N. 18560 del 2016 Rv. 641332 - 01, N. 22641 del 2013 Rv. 627892 - 01

### Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 741 del 12 gennaio 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Giudizio contabile - Definizione agevolata ex art. 1, comma 231, l. n. 266 del 2005 - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità - Limiti.

La definizione agevolata del **giudizio di responsabilità contabile**, ai sensi dell'art. 1, comma 231, della l. n. 266 del 2005, non esclude la possibilità, per l'ente pubblico, di esercitare la distinta **azione di ripetizione dell'indebito**, sia pure nei limiti della differenza rispetto a quanto ricevuto in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 32929 del 2018 Rv. 652072 - 01, N. 28436 del 2019 Rv. 655605 - 02 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01

### Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 341 del 10 gennaio 2023

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - PROVVISORIO - IN GENERE Attività di brokeraggio - Natura di attività mediatizia in forma di impresa commerciale - Configurabilità - Compatibilità con le procedure ad evidenza pubblica - Sussistenza.

**Il broker assicurativo svolge un'attività** di collaborazione intellettuale a favore dell'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore volta ad ottenere, previa analisi dei modelli contrattuali presenti sul mercato, la copertura assicurativa il più possibile aderente alle esigenze del proprio cliente; attività che, **non**

risultando **astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un ente pubblico** allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Legge 28/11/1984 num. 792, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209  
CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 2416 del 2005 Rv. 580036 – 01